



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Alla c.a.

Egr. Sigg.

CLIENTI IN INDIRIZZO

10 AGOSTO 2026

CIRCOLARE CLIENTI 2026 NR. 14

**OGGETTO: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2026-2027:
MODALITÀ DI ADESIONE**

PREMESSA

Il Concordato preventivo biennale (CPB) consente ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di concordare preventivamente con l'Agenzia delle Entrate il reddito d'impresa o di lavoro autonomo e, ove dovuto, il valore della produzione netta IRAP per i periodi d'imposta 2026 e 2027.

Possono valutare l'adesione sia i contribuenti che non hanno aderito al CPB 2025-2026, sia coloro che, concluso il precedente concordato 2024-2025, intendono rinnovarlo per il biennio 2026-2027. Non possono invece utilizzare il nuovo modello i contribuenti che hanno già un CPB in corso per il biennio 2025-2026, poiché il 2026 è già compreso nell'accordo vigente.

La proposta è elaborata dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati dichiarati per il 2025, delle informazioni ISA e della metodologia approvata con il D.M. 11 maggio 2026. Gli importi non sono negoziabili: il contribuente può accettare la proposta per entrambe le annualità oppure non aderire.

SCADENZA OPERATIVA:

Il termine per aderire alla proposta o per revocare l'adesione è fissato al 31 ottobre 2026 dall'articolo 7-bis, comma 3, del D.L. 27 marzo 2026 n. 38, convertito dalla L. 22 maggio 2026 n. 88, in deroga al termine ordinario del 30 settembre. Poiché il 31 ottobre 2026 cade di sabato, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare la scadenza slitta a lunedì 2 novembre 2026; per gli altri soggetti il termine è l'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta. L'adesione è facoltativa, ma una volta decorso il termine non può essere presentata né revocata.

1. SOGGETTI INTERESSATI E VERIFICHE PRELIMINARI

Il CPB 2026-2027 è riservato ai contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni ai quali si applicano gli ISA per il periodo d'imposta 2025. Dal 2025 il concordato non è più accessibile ai contribuenti in regime forfetario.

Prima di elaborare e accettare la proposta è necessario verificare il possesso delle condizioni di accesso e l'assenza delle cause di esclusione previste dal D.Lgs. n. 13/2024. In particolare:

- il contribuente non deve avere debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più impugnabili, per un ammontare complessivo pari o superiore a 5.000 euro; l'accesso resta possibile se, entro il termine di adesione, il debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è ridotto al di sotto di tale soglia;



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00187 Roma (RM)



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

- i debiti oggetto di sospensione o di una rateazione regolarmente in corso non concorrono alla soglia, fino all'eventuale decadenza dal beneficio;
- devono essere state presentate, quando obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi relative ai tre periodi d'imposta precedenti;
- non devono ricorrere le cause di esclusione previste dalla normativa, fra cui determinate condanne penali, operazioni straordinarie, modifiche soggettive e particolari rapporti tra professionisti e associazioni o società professionali.

Alcune di queste condizioni sono attestate dal contribuente con dichiarazioni sostitutive, sottoscritte al momento dell'adesione: la verifica va quindi fatta prima e non può essere lasciata al solo esito del calcolo.

VERIFICA PRIMA DELL'ADESIONE

- presenza di eventuali cartelle, avvisi o debiti contributivi ormai definitivi;
- regolarità delle dichiarazioni dei redditi 2023, 2024 e 2025, ove dovute;
- eventuali operazioni straordinarie o variazioni della compagine sociale;
- coordinamento dell'adesione per professionisti associati, STP e società tra avvocati.

2. I DATI DI PARTENZA E IL RINNOVO DEL CONCORDATO

La proposta si costruisce sul reddito e sul valore della produzione netta effettivi del 2025, rettificati secondo le regole proprie del concordato. Non coincidono quindi, necessariamente, con il risultato fiscale ordinario della dichiarazione: la loro corretta determinazione è a cura dello Studio ed è essenziale, perché un dato errato produce una proposta non coerente e, nei casi previsti dalla legge, può esporre al rischio di decadenza.

Rinnovo dopo il CPB 2024-2025

Per i contribuenti che hanno aderito al CPB 2024-2025, la proposta per il nuovo biennio 2026-2027 deve essere elaborata utilizzando il reddito e il valore della produzione netta effettivamente conseguiti nel 2025, opportunamente rettificati, e non gli importi concordati per tale annualità. La medesima regola vale anche per la determinazione dell'eventuale maggior reddito assoggettabile a imposta sostitutiva.

PUNTO DI ATTENZIONE:

Il dato di partenza è la base economica su cui viene costruita la proposta. Prima dell'accettazione occorre riconciliarlo con la dichiarazione dei redditi, con le rettifiche previste dalla disciplina e con la contabilità del 2025.

3. EVENTI STRAORDINARI E RIDUZIONE DELLA PROPOSTA 2026

Il D.M. 11 maggio 2026 individua gli eventi eccezionali che, se verificatisi nel periodo d'imposta 2026 prima dell'adesione, possono determinare una riduzione del reddito e del valore della produzione netta proposti per il solo 2026.



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00187 Roma (RM)

Rientrano, in sintesi, gli eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, i danni o le situazioni straordinarie che rendano inagibili i locali o interrompano il ciclo produttivo, nonché la sospensione amministrativa dell'attività o della professione regolarmente comunicata agli enti competenti.

DURATA DELLA SOSPENSIONE	RIDUZIONE PROPOSTA 2026
Da 30 a 60 giorni	10%
Oltre 60 e fino a 120 giorni	20%
Oltre 120 giorni	30%

La riduzione non opera per eventi verificatisi dopo l'adesione e deve essere supportata da documentazione idonea a dimostrare la natura dell'evento e la durata effettiva della sospensione.

4. COME VIENE DETERMINATA LA PROPOSTA

La proposta è elaborata utilizzando i dati dichiarati dal contribuente, le informazioni ISA e gli ulteriori dati presenti nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria. La metodologia considera, in particolare:

- il risultato dei singoli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia ISA;
- l'andamento dell'attività negli ultimi tre periodi d'imposta, compreso il 2025;
- il confronto con i valori di riferimento del settore economico;
- le proiezioni macroeconomiche disponibili per il 2026 e il 2027.

Per il 2026-2027 l'articolo 9, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 13/2024 — integrato dall'articolo 7-bis del D.L. n. 38/2026 — prevede limiti massimi all'incremento della proposta rispetto al reddito 2025 rettificato, differenziati in base al punteggio ISA e applicabili anche alla proposta ai fini IRAP.

PUNTEGGIO ISA 2025	INCREMENTO MASSIMO DELLA PROPOSTA
10	10%
Da 9 a meno di 10	15%
Da 8 a meno di 9	25%
Da 6 a meno di 8	30%
Da 1 a meno di 6	35%

I limiti non operano quando la proposta così ridotta risulterebbe inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia. Le percentuali non costituiscono quindi un tetto assoluto in ogni situazione: il risultato va verificato caso per caso.

CRITERIO DI LETTURA:

Un punteggio ISA elevato riduce, in linea generale, il possibile incremento della proposta; tuttavia la convenienza non può essere valutata sulla sola percentuale. Occorre confrontare gli importi proposti con i risultati attesi del 2026 e del 2027 e con gli effetti fiscali complessivi.



5. EFFETTI DELL'ADESIONE E VALUTAZIONE DI CONVENIENZA

L'adesione vincola il contribuente alle basi imponibili concordate per il 2026 e per il 2027. In linea generale, un reddito effettivo superiore non incrementa l'imponibile concordato, mentre un risultato effettivo inferiore non lo riduce, salvo le rettifiche e le cause straordinarie espressamente previste dalla normativa.

Restano comunque fermi gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, la fatturazione e la determinazione dell'IVA sulla base delle operazioni effettivamente realizzate. Il CPB non produce infatti effetti ai fini IVA. Restano invece riconosciuti i benefici premiali previsti per i soggetti ISA, compresi quelli in materia di IVA.

L'irrelevanza dei maggiori o minori redditi effettivi opera anche ai fini dei contributi previdenziali obbligatori, ferma restando la facoltà di versare i contributi sul reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

Nel primo anno di adesione, per chi determina gli acconti con il metodo storico, è dovuta una maggiorazione commisurata alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2025 rettificato. La maggiorazione non è dovuta da chi, avendo aderito al biennio 2024-2025, rinnova senza soluzione di continuità per il 2026-2027.

Resta inoltre fruibile, in vigenza di concordato, la maggiorazione degli ammortamenti prevista per gli investimenti 2026-2028, che per espressa previsione normativa non concorre alla determinazione del reddito concordato.

Imposta sostitutiva opzionale sul maggior reddito concordato

Per ciascuna annualità del biennio il contribuente può optare per un'imposta sostitutiva sulla quota di reddito concordato eccedente il reddito 2025 rettificato. Le aliquote dipendono dal punteggio ISA 2025:

- 10% con punteggio ISA pari o superiore a 8;
- 12% con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 15% con punteggio ISA inferiore a 6.

Le aliquote agevolate si applicano a un'eccedenza non superiore a 85.000 euro. Sulla quota che supera tale importo l'imposta sostitutiva è applicata con l'aliquota IRPEF del 43% per i soggetti IRPEF e con l'aliquota IRES del 24% per i soggetti IRES. L'opzione può essere esercitata anche per una sola delle due annualità.

ELEMENTI DA CONFRONTARE PRIMA DI ADERIRE

- reddito e valore della produzione proposti per il 2026 e il 2027;
- risultati economici previsionali e grado di stabilità dell'attività;
- aliquota ordinaria e possibile imposta sostitutiva sul maggior reddito;
- effetti contributivi, perdite fiscali disponibili e componenti escluse dal concordato;
- rischio di cessazione o decadenza in presenza di eventi o irregolarità successive.

6. COME SI ADERISCE

L'adesione si perfeziona con una comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate, che lo Studio trasmette per conto del cliente insieme alla dichiarazione dei redditi oppure separatamente. Entro lo stesso termine la scelta può essere modificata o revocata; decorso il termine non è più possibile né aderire né revocare.





Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

DECISIONE CONSAPEVOLE:

La proposta non deve essere accettata automaticamente. Lo Studio valuterà con ciascun cliente interessato i dati del 2025, le prospettive economiche del biennio, la posizione debitoria, le cause di esclusione e l'impatto fiscale complessivo prima di procedere all'invio.

7. CONCLUSIONI

Il CPB 2026-2027 può risultare favorevole per attività con risultati attesi stabili o in crescita e con una proposta coerente rispetto alle previsioni. Al contrario, l'adesione può essere penalizzante in presenza di una possibile contrazione dell'attività, di elementi di forte incertezza o di rischi di cessazione e decadenza.

Il termine operativo del 2 novembre 2026 consente di separare l'adesione dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi, ma la valutazione richiede comunque la preventiva definizione dei dati ISA e dei valori rilevanti ai fini del CPB. Lo Studio contatterà i clienti potenzialmente interessati, a partire da settembre, per condividere la simulazione e acquisire una decisione espressa prima dell'invio.

Nota: La presente circolare ha finalità esclusivamente informative. L'adesione al CPB richiede una verifica individuale dei requisiti, delle cause di esclusione, dei dati dichiarativi e della convenienza economico-fiscale. I riferimenti sono aggiornati alla data del 10 agosto 2026.

Studio De Gregorio Dottori Commercialisti Associati rimane a Vostra completa disposizione e coglie l'occasione per inviarVi cordiali saluti.

p. Studio DE GREGORIO COMM. ASS.TI



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00187 Roma (RM)